

La devianza minorile tra istituzionalizzazione e cultura dei diritti tra Ottocento e Novecento

di **Rossella Raimondo**

Abstract

Il contributo evidenzia i passaggi cruciali riguardanti la questione dei minori devianti a cavallo tra Otto e Novecento. Proprio in questo arco di tempo vennero poste le basi politiche, socio-culturali, ma soprattutto pedagogiche per la creazione di nuove istituzioni, attente ai bisogni e ai diritti dei minori, che trovarono esito nei cambiamenti intervenuti, a partire dalla seconda metà del Novecento. Nell'esaminare il tema delineato, si focalizzerà poi l'attenzione sul ruolo di primo piano svolto da alcune protagoniste del femminismo di inizio Novecento a favore dell'infanzia deviante, sia in fase di elaborazione teorica che di azione concreta.

Parole chiave:

femminismo, devianza minorile, istituzionalizzazione, diritti dei minori, XX secolo

This essay highlights crucial transitions regarded to deviant children between the 1800s and 1900s. In this time were laid the political, sociological and pedagogical foundations for the creation of new institution, alive to needs and rights of children, that found full deployment in the achievements of the second half of the twentieth century. In examining the outlined issue, then the attention will focus on the key role played by some of the protagonists of feminism of the early twentieth century in favor of deviant children, both in phase of theoretical processing and practical action.

Key words:

feminism, juvenile deviance, institutionalization, children's rights, XX century

Tra i temi di ricerca affrontati si ricordano gli studi sulla storia delle case di correzione, che trovano esito, in particolare, nella monografia *Discoli Incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra* (2014).

La devianza minorile tra istituzionalizzazione e cultura dei diritti tra Ottocento e Novecento

1. Alcune note introduttive

L'infanzia e l'adolescenza *difficile* (Bertolini, 1965), ribelle, emarginata è uno dei volti più emblematici di quella "questione sociale" che, con l'avvento del Novecento, diventa oggetto di interesse dei legislatori, dei riformatori dei diversi paesi europei.

“Tutto quanto si può fare per togliere il fanciullo colpevole all'ozio e ai mali esempi del carcere, non può che essere appoggiato” (Laschi, 1900, p.16): era questo l'imperativo che si affermava agli albori del *Secolo dei fanciulli* (Key, 1900), quando cominciò a consolidarsi un'attenzione declinata sul minore deviante, elaborando un trattamento specifico, differenziato da quello riservato agli adulti. Va ricordato, infatti, che i luoghi di internamento fino alla seconda metà dell'Ottocento accoglievano indistintamente sia adulti che minori. Tale commistione era legittimata da un mancato riconoscimento dell'infanzia quale categoria sociale a sé stante, portatrice di peculiarità e quindi di diritti ben diversi da quelli degli adulti. Questo, nonostante alcune importanti riforme del sistema giudiziario, frutto del dibattito positivista in merito alla deresponsabilizzazione dei minori, intravedendo nella società e in particolare nella famiglia le principali cause del comportamento deviante; si individuava di conseguenza nel trattamento differenziato, scientifico ed individualizzato, il nuovo cardine su cui doveva reggersi la politica penitenziaria. Si pensi ad esempio al regolamento del 1877, in cui si specificava, all'art.5, che gli adulti condannati alla custodia dovevano essere rinchiusi in case separate rispetto ai minori. Lo stesso regolamento all'art.6 prevedeva, inoltre, la separazione assoluta tra i minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale da quelli ricoverati per altre motivazioni, come per esempio la correzione paterna (Montesi, 2007, pp. 135-146).

Si trattava di una tappa fondamentale per la definizione dei concetti di *infanzia* e di *adolescenza*, che si inseriva all'interno di un percorso fondato sul principio che “per godere di un'infanzia felice [fosse] necessario separare nettamente l'età infantile da quella adulta e riconoscerne caratteristiche ed esigenze” (Cunningham, 1997; Cambi, Ulivieri, 1988; Thiercé, 1999).

2. “Invece di reprimere bisogna riformare”

La devianza minorile e lo stato del sistema carcerario minorile italiano furono uno dei principali terreni su cui si concentrò l'agire politico e sociale delle donne emancipazioniste di inizio Novecento. La riforma degli istituti penali

minorili, definiti con un significativo gioco di parole “Istituti di corruzione” e non “Istituti di correzione” (Montesi, 2007, p. 52), con tutte le implicazioni che ne seguirono, rappresentò la base di partenza di un dibattito che coinvolse non solo le autorità che a vario titolo ruotavano attorno al sistema carcerario¹ (dal ministero degli Interni, alla direzione generale delle carceri e dei riformatori, ai direttori degli istituti)², ma più estesamente le donne, note e meno note, dell’associazionismo femminile. Proprio negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale, vennero poste le basi politiche, socio-culturali e pedagogiche per la creazione di quegli istituti particolarmente attenti ai bisogni e ai diritti dei minori e che ebbero pieno dispiegamento nelle conquiste della seconda metà del XX secolo.

Come è noto a cavallo tra Otto e Novecento il problema della delinquenza minorile riceve un’attenzione a più ampio raggio e diventa oggetto di una serie di dibattiti nazionali e anche internazionali. La criticità della situazione traspare con chiarezza da quanto riportato da Scipio Sighele:

La statistica rivelava ovunque, con una uniformità impressionante, l’identico male. In Russia, negli ultimi vent’anni, i delinquenti minori aumentavano del 19%; in Prussia, del 50%; in Olanda, raddoppiavano; in Spagna triplicavano; in Francia, in 50 anni, quadruplicavano; in Italia, da trentamila che erano nel 1892 salivano a settantamila nel 1906! E si noti che, col numero, cresceva la gravità dei delitti commessi dagli adolescenti (Sighele, 1911, p. 19).

Questi dati significativi, relativi a un quadro sociale in pericolosa evoluzione sottendevano, l’estrema problematicità e complessità dei destini esistenziali dei bambini e dei ragazzi coinvolti.

- 1 A tal proposito fu importante il contributo di Martino Beltrami Scalia che dal 1879 ricoprì il ruolo di direttore generale delle carceri e del suo successore Alessandro Doria. Il loro interesse per il miglioramento degli istituti carcerari si tradusse in impegno attivo a favore dell’emanazione di importanti provvedimenti. Beltrami Scalia favorì l’emanazione del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi del 1891, che fece seguito all’emanazione del Codice penale Zanardelli del 1889, primo fondamentale documento delle istituzioni penitenziarie dell’Italia post-unitaria. Tra le riforme di cui Doria si fece promotore ricordiamo la separazione amministrativa tra i riformatori e le carceri, la preparazione pedagogica del personale operante nei Riformatori governativi (r.d. 22 dicembre 1904 n. 716), l’istituzione delle figure professionali di censore, vice-censore ed istitutore (r.d. 14 luglio 1907 n. 606), che determinarono una particolare attenzione verso la preparazione scientifica di queste nuove professioni (Lentini, 2012, pp. 465-467; Bortolotto, 2002, p. 34).
- 2 A tal proposito si ricorda che tra il 1872 e il 1930 l’impegno di giuristi e operatori del settore si concretizzò in una serie di congressi internazionali che catalizzarono l’attenzione degli specialisti sui problemi carcerari. Particolarmente importante fu il Congresso internazionale penitenziario, svoltosi a Roma nel 1885, che segnò l’inizio di un nuovo orientamento nel sistema penale, fondato sul continuo perfezionamento delle tecniche correzionali e di trattamento, sulla gradualità e sulla flessibilità delle pene (Viaggiani, 2006, pp. 81-83).

Condannato inesorabilmente da una giustizia punitrice, non educatrice, [il minore] viene cacciato in una di quelle case di correzione, che sono la negazione del fine che si prefiggono e il più gran disdoro delle nostre leggi penali: e là dentro, al contatto di esseri più pervertiti, alla scuola dei più provetti delinquenti, maggiori a lui d'età, impara le arti per assicurarsi l'impunità nelle malvagie gesta future³ (Giordani, 1904, p. 10).

Furono proprio le condizioni invivibili all'interno degli istituti carcerari a legittimare e a creare consenso attorno a una serie di rivendicazioni da parte delle donne emancipazioniste che riguardavano l'infanzia deviante e derelitta, come emerge in primo luogo dall'ampia documentazione da esse prodotta e dalle numerosissime inchieste che promossero. La sintesi più efficace del dibattito sfociato agli inizi del Novecento, soprattutto da parte dell'emancipazionismo femminile, la ritroviamo nelle parole di Alessandra Ravizza⁴, famosa filantropa milanese: "Pei minori ciò che urge è l'evitare il loro ingresso in prigione, perché questa – a parte la compagnia dei detenuti – porta come un tremendo cataclisma nell'anima più indurita del più indurito fanciullo" (Ravizza, 1908, p. 191).

Proprio il cosiddetto femminismo "pratico" o "sociale" si fece portavoce di un superamento del sistema di detenzione dei minori nei riformatori⁵, nonché dell'introduzione di nuove forme rieducative non più spersonalizzanti (si veda ad esempio la proposta di Maria Montessori favorevole all'estensione del metodo Ricchi-Bilancini, impostato sul lavoro artistico e manuale, sperimentato presso il Riformatorio San Michele a Roma nel 1907).

Nella stessa battaglia portata avanti dalle femministe non si tralasciava di menzionare l'esperienza americana, che già nel 1899 poteva vantare l'istituzione di un Tribunale per i minorenni, le cui modalità di intervento erano considerate pedagogicamente all'avanguardia:

Tutto il nuovo movimento e l'azione stessa della Juvenil Court significano forze educative tendenti a prevenire il delitto. Il vecchio sistema è cambiato tanto, che invece di distruggere, si vuol edificare. L'intenzione di punire è sostituita dal desiderio di elevare. L'odio viene sostituito coll'amore. E questo programma non significa debolezza di sentimento. Il funzionamento delle Juvenil Court dimostra coll'evidenza che occorre fermezza ma non brutalità (Ravizza, 1908, p.195).

Non vi è alcun dubbio che l'esperienza americana divenne la realtà di riferimento a cui non solo l'Italia guardava con immensa ammirazione; da lì a

3 Si ricorda, inoltre, quanto avevano espresso Lino Ferriani "i malati della delinquenza, rinchiusi in stabilimenti penitenziari, diventano cronici" e Cesare Lombroso "i riformatori sono un covo di malvagi" (Ravizza, p.206).

4 Alessandra Ravizza ebbe numerosi incarichi in varie opere assistenziali e svolse assidua attività a favore dei minori delinquenti e delle prostitute. Questo proficuo impegno la rese conosciutissima a Milano, specialmente tra i ceti più bisognosi ove era chiamata "la Madonna dei poveri" (Negri, 1911).

pochi anni dall'esperimento di Chicago sorsero istituzioni simili in altre parti del mondo: il 17 aprile 1905 venne fondata a Birmingham la prima Juvenil Court e il mese successivo una circolare del ministero dell'interno raccomandava la costituzione di simili istituzioni in ogni distretto del Regno Unito⁶.

In Italia i movimenti riformatori e filantropici delle donne all'inizio del XX secolo non solo alimentarono la diffusione di nuove idee intorno ai diritti dei minori, ma contribuirono anche alla realizzazione di alcune sperimentazioni nell'ambito degli interventi penali nei confronti dei minorenni. In tale direzione si rivela particolarmente significativa l'istituzione dei patronati per minorenni, soggetti a pena condizionale, allo scopo di dar vita a progetti-pilota per favorire una presa in carico del problema da parte delle istituzioni soprattutto sul piano della prevenzione. Il primo di tali istituti venne fondato a Roma il 10 maggio 1906⁷ ad opera dell'emancipazionista Lucy Bartlett, rappresentante in Italia della società inglese *Howard League*⁸, che si occupava di studiare riforme del sistema penale e carcerario (Montesi, 1999, pp.153-174).

Lucy Bartlett prese poi parte alla commissione reale voluta dal ministro Orlando per lo studio della delinquenza dei minori, insieme a Ersilia Majno Bronzini e ad altre figure note della magistratura e della filantropia, che si erano prodigate a favore della "questione minorile" (tra cui Alessandro Doria, Enrico Ferri, Scipio Sighele e altri). Il codice, esito dei lavori delle sottocommissioni, presentava alcuni elementi significativi, valorizzati e potenziati in un contesto di generale interesse verso i diritti dell'infanzia; il principio di fondo era rappresentato dall'assioma "più che reprimere, prevenire; e più che punire, educare e riabilitare"⁹ (Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza minorile, 1912; Montesi, 2007, pp. 168-181).

La straordinaria partecipazione delle donne ai problemi della delinquenza

- 5 Attraverso il canale dei congressi internazionali e della stessa internazionalizzazione dell'allarmante problema relativo alla delinquenza minorile anche in Italia, nel 1904, con l'approvazione della Legge Ronchetti, la misura definita condanna condizionale venne recepita e legittimata nel dibattito giuridico. Tale provvedimento mostrerà tutti i suoi limiti, in quanto non accompagnato dall'introduzione del *probation officer*, una guida educativa che accompagnasse il minore nel periodo di prova, per avviare il suo percorso di reinserimento sociale (entrata nel nostro Codice solo nel 1988).
- 6 A completare l'opera a favore dei minorenni, il 21 dicembre 1908, veniva approvato il *Children Act*. (Montesi, 2007, pp.162-164).
- 7 Il patronato di Roma era sorto con il preciso intento di andare a colmare la lacuna lasciata aperta dalla legge Ronchetti, come non mancò di riconoscere la stessa Bartlett: "Quando questo patronato nacque [...] desiderava non solamente di completare una legge incompleta, quella sulla condanna condizionale, offrendo un'assistenza volontaria ai minorenni condannati e lasciati in libertà, ma voleva anche prestare questa difficile assistenza con metodi del tutto nuovi" (Bartlett, 1909, p.3). Tra i compiti che il patronato si prefiggeva vi era anche quello di impiegare i propri assistiti in officine e botteghe.
- 8 La società prendeva nome da John Howard (1726-1790), filantropo e riformatore dei sistemi penitenziari il cui nome è strettamente collegato alla sua opera più conosciuta *The State of Prison in England and Wales*: dalle sue analisi e riflessioni intorno ai diritti dei reclusi derivarono le giustificazioni di natura riformatrice e utilitaristica della pena.
- 9 Il Progetto Quarta, discusso dall'opinione pubblica, non venne approvato in Parlamento.

minorile continuò a essere oltremodo significativa negli anni 1907-1908, in cui si registrano tre importanti convegni promossi dall'associazionismo femminile¹⁰. Nel noto Congresso di Milano del 1908 i temi inerenti alla devianza minorile divennero oggetto di discussione da parte di Alessandrina Ravizza, la quale intervenne con una estesa relazione intitolata *Provvedimenti per la fanciullezza abbandonata, traviata e delinquente*: sostenne la necessità di mettere in discussione l'esclusiva prospettiva di recludere ed emarginare i minorenni delinquenti, favorendo invece la via della rieducazione.

La società dispone riguardo ai fanciulli d'un mezzo più idoneo [del carcere] a impedire la delinquenza: l'educazione. Accettando queste teorie razionali messe in pratica con metodi speciali, adattabili alla natura dei ragazzi e completati da una particolare pedagogia, si arriverebbe a questo risultato: di non aver più nel diritto penale come nel civile che questa sola distinzione: minori e adulti. Coi primi, si ricorre all'educazione; coi secondi alla penalità (Ravizza, 1908, p. 198).

Il suo ordine del giorno, che propose la presenza delle donne nelle Commissioni Carcerarie, fu integrato da altre proposte, tra cui quella di promuovere l'istruzione dei giovani traviati, di prevedere un "regolamento carcerario speciale per i minorenni", coinvolgendo i teatri popolari e le società sportive "per vedere di accaparrare l'attenzione e le simpatie di coloro che in tal modo senza accorgersene, verrebbero strappati alle tentazioni del vizio e delle sue vergogne" (Ravizza, 1908, p. 199).

Il teatro e lo sport potevano diventare un efficace strumento di prevenzione della delinquenza minorile, quanto più fossero stati in grado di rappresentare il luogo privilegiato per lo sviluppo armonico ed equilibrato del fisico e della mente dei giovani ed adolescenti.

Nel sostenere l'esigenza di "promuovere un'azione pedagogica, non più repressiva nei confronti dei minorenni" (Pironi, 2010, p. 93), Alessandra Ravizza rimandava ad alcune esperienze innovative condotte nel territorio italiano e auspicava che queste diventassero "prototipi ai quali lo Stato [avrebbe dovuto] uniformarsi": l'asilo Mariuccia istituito nel 1902 ad opera di Ersilia Majno a Milano per il recupero delle ragazze che a causa delle misere condizioni economiche o delle violenze familiari, correvano il rischio di essere avviate alla prostituzione¹¹; l'istituto per la protezione dell'infanzia abbando-

10 Si fa qui riferimento al Convegno di Milano del 1907, al Congresso delle donne italiane del 1908 e al Congresso di Milano del 1908. Per approfondimenti in merito ai tre convegni femminili, si veda il volume di Pironi (2010).

11 Ersilia Majno fu particolarmente attiva a Milano: collaborò per la creazione del centro La Fraterna, riservato alle "piscinine", termine dialettale col quale si indicavano ragazzine svolgenti attività di apprendiste e di fattorine, presso sarte, modiste bustaie, stiratrici; fu anche presidente prima della sezione milanese, poi di tutta l'organizzazione nazionale del Comitato italiano contro la tratta delle bianche; a Milano alla fine del 1899 costituì l'Unione femminile che divenne operativa nel 1900.

nata fondata a Padova nel 1895 da Stefania Omboni (Mori, 2009, pp.75-88).

Tali iniziative, a favore dell'infanzia deviante e derelitta, possono essere considerate come il primo nucleo di servizi attenti ai bisogni dei minori. Si tratta di esperienze che non avevano scopi puramente assistenziali e si ponevano in antitesi rispetto ai modelli tradizionali di assistenza all'infanzia: i loro promotori pensavano a questi luoghi come a una sede per l'addestramento all'emancipazione di soggetti esclusi – per storia, condizione, cultura – da qualsiasi possibilità di riscatto sociale.

Esse furono accomunate dalla valenza spiccatamente educativa del loro intervento: ovvero dall'esigenza di fondare l'educazione sulle potenzialità trasformatrici offerte dall'esercizio di un lavoro, considerato dal punto di vista formativo e non professionale, e da uno stile di vita disciplinato e ordinato. L'introduzione di simili attività trovava comunque un suo antecedente in esperienze pregresse che avevano operato nel campo della devianza e della marginalità e che, con esiti spesso soddisfacenti, avevano cercato di predisporre opportune misure rieducative. A mero titolo esemplificativo, non possiamo non ricordare l'ampia rete di istituzioni ecclesiastiche e laiche, quali istituti di beneficenza, ospizi, conservatori, case di correzione all'interno dei quali il lavoro veniva considerato non più come mera punizione, ma come imperativo sociale, mezzo di sostentamento e di realizzazione personale; il fine dell'intervento assumeva inoltre un carattere educativo-morale. La sostanziale differenza tra i primi e i secondi stava comunque nella effettiva traducibilità pratica degli intenti che in quelli segnalati dalla Ravizza trovavano sicuramente un certa applicazione¹².

Ma anche all'estero – affermava ancora Alessandra Ravizza – non mancavano esempi all'avanguardia come le Case di salvezza o di rifugio in Svizzera¹³, le cosiddette *Rettungsanstalt*, comunità educanti di tipo familiare, fortemente influenzate dalle teorie di Rousseau, già a partire dalla scelta dei luoghi in cui venivano istituite, generalmente in aperta campagna, non protette da alcun reticolato¹⁴:

Pensate a una delle nostre scuole campestri delle più semplici, ma delle più pulite; collocatela di faccia o in mezzo ad altri piccoli edifici, senza pretesa, mettetevi un colono colla moglie sua; e ricordatevi i sogni di

12 Sulla base di una ricerca sulle case di correzione italiane tra Settecento e Ottocento, svolta nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche, emerge lo scarto tra quanto regolamenti e statuti prevedevano e l'effettiva applicazione nella pratica. Ne è emerso un complesso quanto affascinante quadro d'insieme, il ritratto di un sistema che, accompagnando le sorti del modello di società in cui era inserito, passo dopo passo si è avvicinato alla propria implosione (Raimondo, 2014).

13 La Ravizza elenca i quattro tipi di stabilimenti presenti in Svizzera: l'orfanotrofio; la casa di educazione per i fanciulli poveri; la casa di salvezza o di rifugio; l'istituto correzionale (Ravizza, 1908, p.194).

14 Le modalità dell'intervento educativo prevedevano non solo un'alfabetizzazione di base, ma anche lavori nei campi di vario genere: il fine ultimo era quello di trasformare i bambini in cittadini onesti e laboriosi (Ravizza, 1908).

Gian Giacomo Rousseau. La casetta delle imposte verdi che si distacca sul bianco o sul rustico bosco coll'annesso frutteto, collocate il tutto sopra un'altura coronata di verzura, con accanto una fonte e davanti uno di quei panorami che cerchiamo a prezzo di fatiche di un'ascensione fortificante, e così avrete esattamente l'idea della Casa di Rifugio della Svizzera; entrate senza complimenti e sarete ben accolti, e la visita ne varrà la pena (Ravizza, 1908, p. 201).

Gli esperimenti e i progetti di cui si è parlato sono una chiara testimonianza del nuovo cambiamento che si afferma agli albori del XX secolo, auspicato soprattutto dall'associazionismo femminile e sostenuto dalla convinzione che si potesse rigenerare l'umanità solo ponendo l'infanzia al centro di ogni interesse: "oggi si comprende l'importanza di questo fanciullo che rappresenta la futura generazione" (Ravizza, 1908, p.192). E ancora, afferma sempre Alessandra Ravizza: "Il problema dell'infanzia non appartiene solamente alla carità pubblica ma fa parte dell'organizzazione sociale evoluta; tutti gli argomenti vi si concentrano perché l'indispensabile è di voler fare d'ogni bambino un membro sano della Società" (Ravizza, 1908, p. 193).

3. Minori devianti: evoluzione degli interventi

Restituire complessità e problematicità alla condotta deviante si è rivelato un obiettivo che il XX secolo ha lentamente maturato, soprattutto grazie al graduale consolidarsi di un'attenzione declinata sul minore deviante (Cavana, 2009). In Italia, a differenza di quanto è avvenuto negli altri paesi, è solo con la R.D. 20 luglio 1934, n. 1404 che viene sancita la peculiarità di un'azione legislativa rivolta al trattamento dei minori con l'istituzione del Tribunale per i minorenni¹⁵; tuttavia, come viene sostenuto da più fonti, esso si è configurato all'interno di un contesto giuridico caratterizzato dal prevalere di finalità penali e repressive, conformemente alle istanze espresse dal regime fascista, vigente, appunto, in quegli anni. Come afferma Barone:

Il soggetto dell'azione penale e repressiva che caratterizza l'intervento del Tribunale per i Minorenni è in questa fase il minore traviato, categoria attraverso la quale si definisce l'insieme delle condotte non corrispondenti ai valori morali e ai canoni sociali espressi dall'ideologia paternalistica-previdenziale che sul piano culturale definisce i principi di conformità e di integrazione alla società (Barone, 2011, pp. 80-81).

15 Al nuovo organismo giudiziario venivano assegnate diverse competenze: penale per i reati commessi da soggetti di età superiore a quattordici anni e inferiore a diciotto, se ritenuti capaci di intendere e volere; amministrativa nei confronti dei minorenni "traviati" e "bisognevole di correzione morale" per i quali veniva predisposto il riformatorio per i corrigendi; civile consistente nella facoltà di adottare provvedimenti nell'interesse dei figli quando la condotta dei genitori apparisse pregiudizievole ai medesimi (Pennisi, 2012).

Il primo segnale di svolta nel trattamento della devianza, fino ad allora caratterizzato dal ricorso alla *punizione* e alla *correzione* (Milani, 1995, pp.179-182), avvenne nel 1956, con le leggi 25 luglio 1956 n. 88 e 27 dicembre 1956 n. 1441¹⁶. In quel momento

viene finalmente a cadere, almeno in linea di principio, la concezione ottocentesca di un intervento finalizzato essenzialmente al *trattamento correzionale* del minore per accogliere gli esiti delle ricerche e degli studi che nel campo delle scienze umane, e in particolare della sociologia e della psicologia, avevano nel frattempo evidenziato la connessione tra ambiente sociale e comportamenti devianti (Barone, 2011, p. 81).

La Legge del 1956 fu di grande importanza nella storia del diritto minorile, perché con essa si riconobbe il soggetto in condizione di disagio non più come individuo “traviato”, bensì minore “irregolare nella condotta e nel carattere” e quindi portatore di diritti inalienabili, primo fra tutti quello di essere educato (Pati, 1990, pp.90-91).

La grande trasformazione che avvenne in Italia, in materia di giurisprudenza penale minorile, continuò a essere oltremodo rilevante nella seconda metà del Novecento; del resto, il sistema detentivo minorile italiano mutò ulteriormente nelle sue strutture e funzioni, quale risultato di una serie di concause tra cui il movimento di critica contro le “istituzioni totali”¹⁷ (Goffman, 1961). Si evidenziò infatti l’enorme contraddizione di quelle strutture, deputate a svolgere l’intervento rieducativo nello spazio segregante e spersonalizzante dell’istituzione stessa, rendendo vana qualsiasi prospettiva di promozione e valorizzazione della soggettività. Le sue battaglie furono accompagnate dall’introduzione della legge 184/83 sulla nuova disciplina in tema di adozione e affidamento familiare¹⁸.

Gli effetti prodotti da questa ridefinizione del minore deviante sono stati molto importanti in quanto hanno portato alla formulazione sul piano legislativo di leggi che regolamentavano in forma completamente nuova il modo di svolgere il procedimento per gli imputati minorenni; si è inoltre avviata la

16 Queste due leggi andarono a modificare in modo sostanziale la legge n.1404 del 1934 che aveva istituito il Tribunale per i minorenni.

17 Valerio Duccio ha individuato altri fattori di cambiamento: la programmazione economica e sociale elaborata negli anni Sessanta, che favorisce una concezione dei servizi come cardine dello Stato in campo sociale; la discussione sull’adozione speciale (1967); l’avvento delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente riforma delle politiche sociali; l’opera di alcuni magistrati minorili (Gian Paolo Meucci, Giorgio Battistacci e Alfredo Carlo Moro) nel promuovere una maggiore sensibilizzazione dei diritti e delle esigenze più profonde dei giovani. (Barbanotti & al., 1998, p. 17).

18 L’art. 2 di tale legge prevedeva “l’inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia” nel caso in cui fosse venuta meno la possibilità, da parte del minore, di crescere in una famiglia, d’origine o affidataria. La legge 184/83 ha poi subito una modifica con la legge 149/2001 che sanciva la graduale chiusura degli istituti di ricovero entro il 31/12/2006.

nascita di istituzioni speciali, caratterizzate da contesti differenziati: ovvero dalla caratterizzazione dei vecchi istituti, scanditi da spazi e tempi rigidi e impersonali, si è passati ad un insieme di servizi educativi con funzione esplicitamente *rieducativa* (Girelli, Achille, 2000). In tal senso le prime sperimentazioni che in Italia si rifanno ai nuovi principi si possono rintracciare nell'esperienza dei "focolarini", che si sono diffusi a partire dagli anni cinquanta del Novecento e che accoglievano minori sottoposti a procedimenti penali, nell'ambito di progetti del ministero di Grazia e Giustizia; essi erano costituiti da piccoli gruppi di adolescenti (10-12) con la presenza di adulti che assumevano un ruolo educativo e non di semplice garanti della disciplina (Rossi, 1992, p.19). Non va neppure dimenticato che in quegli stessi anni vennero creati i "gruppi appartamento" in Emilia Romagna (Bonini, 1976).

È però con l'entrata in vigore del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e del successivo D. Leg.vo 28 luglio 1989, n. 272, "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie" del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 che è stata assegnata una più completa struttura ai servizi della giustizia minorile, mediante l'attribuzione di rilevanti competenze per la tutela dei minorenni nei confronti dei quali è a carico un provvedimento penale. Il codice si riferisce espressamente all'"interesse del minore", alle "esigenze educative" e alla "tutela del minore"; adotta inoltre il principio della "minima offensività" come criterio giuridico che guida e influenza le decisioni e le scelte durante tutto il processo a carico di un minore. A tali principi seguono, al tempo stesso, l'accompagnamento e il sostegno del minore e della sua famiglia da parte dei servizi sociali, territoriali e ministeriali durante tutto l'iter del procedimento, ponendo inoltre gli strumenti necessari per favorire una sua rapida uscita dal sistema penale. Avviene così il passaggio dal semplice trattamento punitivo nei confronti del giovane deviante per poterlo rieducare, affidandolo "alla comunità cui appartiene, perché lo accolga e possa dare una risposta effettiva al suo diritto all'educazione e all'integrazione sociale" (Ducci, 1999, p. 234).

Per concludere, la maturazione e lo sviluppo di una legislazione penale minorile rappresenta oggi il punto di arrivo di un processo complesso che si è dispiegato durante tutto il XX secolo e che ha determinato la necessità di ripensare tanto le funzioni, quanto il mandato pedagogico degli istituti tradizionali che operavano nel campo della devianza dei minorenni.

Nota bibliografica

Barbanotti G., Iacobino P. (1998). *Comunità per minori. Pratiche educative e valutazione degli interventi*. Roma: Carocci.

Barone P. (2001). *Pedagogia della marginalità e della devianza*. Milano: Guerini.

Bartlett L. (1909). *Discorso della presidente onoraria e della fondatrice*. Roma: Officine Tipografiche italiane.

Bertolini P. (1965). *Per una pedagogia del ragazzo difficile*. Bologna: Malipiero.

Bonini M.C. (1976). *Diventare uguali: i minori dall'istituto ai gruppi-appartamento*. Roma: Coines.

- Bortolotto M. (2002). *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo*. Milano: FrancoAngeli.
- Cambi F., Ulivieri S. (1988). *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*. Firenze: La Nuova Italia.
- Cavana L. (2009). Pedagogia fenomenologica e interpretazione della devianza. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 3, pp. 204-213.
- Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza minorile (1912). *Atti*. Roma: Stamperia Reale.
- Cunningham H. (1997). *Storia dell'infanzia. XVI-XX secolo*. Bologna: il Mulino.
- Ducci V. (1999). Il processo di deistituzionalizzazione in Italia negli ultimi decenni. *Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, Pianeta infanzia. Questioni e documenti. Dossier monografico: i bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia. Indagine sulle strutture residenziali educativo-assistenziali in Italia*, 10, pp. 234-247.
- Giordani F. (1904). L'attuale condizione dei delinquenti minorenni. *Rivista di diritto penale*, pp. 10-21.
- Girelli C., Achille M. (2000). *Da istituto per minori a comunità educative. Un percorso pedagogico di deistituzionalizzazione*. Trento: Erickson.
- Goffman E. (1961). *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. New York: Anchor Book (trad. it. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2003).
- Izzo D., Mannucci A., Mancaniello M.R. (2003). *Manuale di pedagogia della marginalità e della devianza*. Pisa: ETS.
- Laschi R. (1900). La protezione dei fanciulli al congresso di beneficenza. *Rivista della beneficenza pubblica*, pp. 14-22.
- Lentini S. (2012). L'esecuzione penale e le misure alternative alla detenzione per il condannato minorenni. In A. Pennisi, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo* (pp. 465-485). Milano: Giuffrè.
- Montesi B. (1999). Emancipazionismo femminile e legislazione a favore dell'infanzia traviata. L'opera di Lucy Bartlett in Italia. *Storia e problemi contemporanei*, 24, pp. 153-174.
- Montesi B. (2007). *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*. Milano: FrancoAngeli.
- Mori M. (2009). Stefania Etzerodt Omboni e la sua concreta utopia. In L. Gazzetta, P. Zamperlin, *Donne Diritti e Società a Padova tra Otto e Novecento* (pp. 75-88). Padova: Quaderni del Bollettino del Museo Civico di Padova.
- Milani L. (1995). *Devianza minorile. Interazione fra giustizia e problematiche educative*. Milano: Vita e Pensiero.
- Negri A. (1911). La madonna dei poveri. *La lettura*, 3, pp. 8-15.
- Key E. (1900). *Barbets aarhundrede*. Stockholm: Albert Bonniers Förlag (trad. it., *Il secolo dei fanciulli*. Bocca, Torino 1906).
- Pati L. (1990). *L'educazione nella comunità locale: strutture educative per minori in condizione di disagio esistenziale*. Brescia: La Scuola.
- Pironi T. (2010). *Femminismo ed educazione in età giolittina. Conflitti e sfide della modernità*. Pisa: ETS.
- Ravizza A. (1908). Provvedimenti per la fanciullezza abbandonata, traviata, delinquente. In Unione Femminile nazionale, *Atti del 1° Congresso Nazionale di attività pratica femminile*, Milano.
- Rossi M.R. (1992). Il dibattito sull'istituzionalizzazione dei minori e la nascita delle prime comunità negli anni Settanta. In G. Macario, *Quaderni: educare in comunità*.

- Comunità per minori e progetto educativo*. Firenze: Edizioni della giunta regionale Toscana, 1992, pp. 19-31.
- Sighele S. (1911). *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*. Firenze: CASA EDITRICE ITALIANA di A. QUATTRINI.
- Thiercé A. (1999). *Histoire de l'adolescence (1850-1914)*. Paris: Belin.
- Viaggiani I. (2006). *Storia della pedagogia penitenziaria*. Roma: Anicia Italia.